

DESCRIZIONE

Il Cambio Indirizzo Anagrafico è la pratica relativa al cambiamento di indirizzo nell'ambito del Comune di Rueglio.

L'Ufficio Anagrafe riceve e registra le dichiarazioni relative alle variazioni di indirizzo a seguito di cambio di abitazione.

La procedura comprende anche le formalità per ottenere l'aggiornamento della patente e della carta di circolazione.

CHI PUO' FARNE RICHIESTA

La richiesta deve essere presentata dall'interessato o da un componente della sua famiglia purché maggiorenne (qualora si trasferisca l'intero nucleo) e deve essere effettuata mediante la presentazione di apposito modello reperibile in questa sezione web, presso lo sportello Comunale o sul sito internet del Ministero dell'Interno.

I cittadini potranno presentare la domanda non solo attraverso lo sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica. Quest'ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

Devono essere obbligatoriamente presentati o allegati al modello , **per ogni persona interessata al cambiamento di residenza:**

- – dichiarazione di residenza compilata e sottoscritta da tutti i maggiorenni interessati al cambio di indirizzo (qualora non si presentassero tutti allo sportello).

– documento di identità e codice fiscale.

-documentazione relativa alla legittima occupazione dell'immobile:

- 1 PROPRIETARI o COMPROPRIETARI: dati estremi catastali immobile o copia dell'atto notarile
- 2 INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO: copia del contratto registrato
- 3 INTESTATARI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ATC: copia del contratto o del verbale di consegna alloggio
- 4 COMODATARI/USUFRUTTUARI: copia del comodato o dell'atto costitutivo dell'usufrutto. **Se il comodato è d'uso verbale:** dichiarazione del proprietario dell'alloggio

di aver dato il proprio immobile in comodato d'uso gratuito verbale

5 PERSONA CHE VA AD ABITARE CON IL DATORE DI LAVORO: Dati del contratto di affitto/comodato o dati catastali e copia del contratto di lavoro

Per i minori

In caso di trasferimento di un minore solo o accompagnato da un solo genitore è necessario fornire l'indirizzo dell'altro genitore titolare della responsabilità genitoriale per l'invio della comunicazione di avvio del procedimento o documentare l'eventuale perdita della responsabilità genitoriale.

MODALITA' E TEMPI DI RISPOSTA:

Entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione di cambio di abitazione la stessa verrà registrata, fermo restando che gli effetti giuridici decorrono dalla data di presentazione o ricezione.

L'Ufficio Anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione (o la registrazione) nei 45 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, trascorsi i quali, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione) si intende confermata (silenzio-assenso).

Tra i requisiti oggetto di verifica rientrano anche quelli riguardanti i documenti attestanti la regolarità del soggiorno di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea provenienti dall'estero (vedi allegato B).

La dichiarazione di cambio di abitazione deve essere effettuata entro 20 giorni dal trasferimento.

In merito agli accertamenti svolti dall'Ufficio Anagrafe si segnala, inoltre, che, nel caso di riscontrate dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Conseguentemente, si procederà alla segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti ovvero di verificata assenza dei requisiti, verrà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

Aggiornamento patente e libretto di circolazione.

Dal 1° ottobre 1995, l'aggiornamento dell'indirizzo sulle patenti di guida e dal 1° marzo 1997 l'aggiornamento sul libretto di circolazione dei veicoli a seguito di trasferimento della residenza o il cambiamento di abitazione, ha luogo direttamente d'ufficio a cura della Pubblica Amministrazione che rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con la patente di guida e con il libretto di circolazione fino all'aggiornamento definitivo.

Con l'art. 49, comma 5-ter, lett. h), della L. 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) è stato eliminato il rilascio del tagliando adesivo che il cittadino aveva l'obbligo di applicare sul documento di circolazione in caso di trasferimento di residenza dell'intestatario di un veicolo.

La variazione di residenza viene registrata esclusivamente dell'Archivio Nazionale Veicoli (ANV) e il cittadino può scaricare l'attestazione contenente i dati di residenza attraverso il Portale dell'Automobilista previa registrazione.

Tramite apposite funzioni disponibili sul predetto Portale, il cittadino può scaricare anche un'attestazione contenente il saldo del proprio punteggio della patente di guida e le informazioni su tutte le variazioni avvenute, decurtazioni ed incrementi.

Utilizzando l'app *iPatente* è possibile ricevere direttamente sul proprio cellulare, se abilitato, la notifica di avvenuta decurtazione dei punti.

COSTO PER IL CITTADINO:

Gratuito : € 0,00.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

DIFFERENZA TRA DOMICILIO E RESIDENZA.

IL DOMICILIO e' definito dall'art. 43, 1 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi. Il fatto che si consideri la sede principale comporta che i diversi affari ed interessi possano avere piu' sedi, dove quella principale è individuabile in relazione alla principalita' degli affari ed interessi. Gli affari ed interessi, nel contesto del CC che regola il c.d. diritto privato, si intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona.

Per questa sua stessa natura, il domicilio non ha, nè può avere una propria registrazione amministrativa specifica.

La RESIDENZA e' definita dall'art. 43, 2 CC come il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioe', dove 'vive' effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto e a questa situazione – di fatto – devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese, all'Ufficiale di anagrafe del comune in cui si e' andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro 20 gg. dal 'trasloco'. **Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici hanno carattere d'obbligo (che sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un dato comune ed indirizzo) .**

La DIMORA ABITUALE, a sua volta, trova definizione all'art. 2, 1, lett. d) Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (cioè un atto legislativo dell'Unione europea; Cfr.: artt. 288 e 289 T.F.U.E.), che si riporta, testualmente: “ **il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.**”.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- 1) Legge 24 dicembre 1954 n. 1228 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
- 2) Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (2) (1/circ).
- 3) Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo Unico delle disposizioni legislative e Regolamenti in materia di documentazione amministrativa (Testo A) art. 75 e 76.
- 4) Legge 4 aprile 2012, n. 35.
- 5) Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, art. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35
- 6) Ministero Interno – circolare_n. 9/2012(2.47MB)
- 7) Approfondimento sulla “Residenza in tempo reale”(61.73kB)

